

Roma, 30 aprile 2019

Circolare n. 98/2019

Oggetto: Trasporti internazionali – Divieto di riposo settimanale regolare in cabina – Accertamento in flagranza – Chiarimenti della Commissione europea.

Il divieto di riposo settimanale regolare in cabina (quello di almeno 45 ore), introdotto dal Regolamento UE n. 561/2006 e successivamente confermato dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 20.12.2017, può essere sanzionato solo quando il conducente è sorpreso in flagranza. Lo ha chiarito la Commissione europea in riposta ad un quesito sollevato dall'IRU.

Come è noto l'Italia aveva già dato quest'interpretazione precisando in particolare, con nota del Ministero dell'Interno del 30 aprile 2018, che la violazione del divieto di riposo in cabina può essere accertata esclusivamente nel momento in cui viene commessa. Viceversa alcuni paesi, come la Spagna, avevano dato un'interpretazione più ampia che ora è stata smentita.

Pertanto, i conducenti che fossero stati sanzionati non in flagranza ma a posteriori in modo inappropriato possono fare ricorso per ottenere il rimborso della sanzione pagata.

Daniela Dringoli Codirettore Per riferimenti confronta circ. ri conf.li nn. $\underline{56/2019}$ e $\underline{93/2018}$ Allegato uno Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

COMMISSIONE EUROPEA

[logo]

DIRETTORATO GENERALE PER MOBILITÀ E TRASPORTO

Direttorato C - Nazione C.1 - Trasporto su strada

Sig. Oleg Kamberski Rappresentanza permanente IRU presso UE Avenue de Cortenbergh, 71 1000 Bruxelles, Belgio

Oggetto: Chiarimento in merito ai controlli per far rispettare il divieto del normale riposo settimanale effettuato in cabina

Egregio Sig. Kamberski,

La ringraziamo per la Sua email del 15 Aprile 2019 in cui chiede un chiarimento inerente i controlli eseguiti dalle autorità nazionali competenti per far rispettare agli autotrasportatori il divieto di effettuare il loro normale riposo settimanale all'interno della cabina del veicolo.

La Commissione conferma con la presente che le autorità nazionali competenti non hanno la facoltà di esigere dagli autotrasportatori i documenti comprovanti che il loro normale riposo settimanale, precedente al controllo su strada, non è stato effettuato sul veicolo. Ciò in conformità con l'Articolo 36 del Regolamento (UE) Nr. 165/2014¹ che fornisce una lista completa delle registrazioni da eseguirsi a cura del conducente e da esibire su richiesta dei funzionari di controllo autorizzati a tal fine.

Di conseguenza, i conducenti sono passibili di sanzione solo nel caso di mancata conformità con tale divieto, quando cioè sono sorpresi da un controllo da parte delle autorità competenti mentre effettuano il loro normale riposo settimanale all'interno del veicolo.

Pertanto, nel caso in cui alcuni conducenti siano stati oggetto di pratiche di controllo inappropriate, essi devono fare ricorso presso le autorità nazionali competenti per ottenere il rimborso delle sanzioni ricevute.

Cordiali saluti,

(firma elettronica)
Eddy LIEGEOIS
Direttore del Dipartimento

Commissione Europea, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIO - Tel. +32 22991111 Ufficio: DM28 4/64 - Tel. Linea diretta +32 229-51839

¹ Regolamento (UE) Nr. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.